

618/2023



## *Agenzia per la Coesione Territoriale*

### IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** l'articolo 10 del Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 ss.mm.ii., recante "*Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni*" che ha istituito l'Agenzia per la Coesione Territoriale e ha disposto che le funzioni relative alla politica di coesione siano ripartite tra il Dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia medesima;

**VISTO** l'articolo 50, comma 7 del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, che stabilisce che fino alla data di cessazione delle attività dell'Agenzia per la coesione territoriale le funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni al Direttore della medesima Agenzia sono svolte da un dirigente di livello generale dell'Agenzia individuato con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR;

**VISTO** il decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, con cui il Dott. Riccardo Monaco è stato designato quale dirigente facente funzioni di Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale con decorrenza 2 marzo 2023;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013 e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** l'articolo 52, comma 7 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 che prevede che la registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato e l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro medesimo costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti di Stato, che indicano espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni e l'avvenuta interrogazione dello stesso;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*», in particolare l'articolo 1, comma 196, il quale stabilisce che «*Al fine di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche, nel rispetto della complementarietà con la strategia nazionale per le aree interne, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è denominato «Fondo di sostegno ai comuni marginali»;*

**VISTO**, altresì, l'articolo 1, comma 200, della citata legge n. 178 del 2020, secondo cui «*Il Fondo di cui al comma 196 è incrementato di 48 milioni di euro per l'anno 2021, di 43 milioni di euro per l'anno 2022 e di 45 milioni di euro per l'anno 2023, per la realizzazione di interventi di sostegno alle attività economiche finalizzati a contrastare fenomeni di deindustrializzazione, da destinare in pari misura ai consorzi industriali ricadenti nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, non ubicati nelle aree oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sono ripartite le risorse di cui al presente comma e sono stabiliti i termini e le modalità di accesso e di rendicontazione dell'impiego delle risorse medesime. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 48 milioni di euro per l'anno 2021, a 43 milioni di euro per l'anno 2022 e a 45 milioni*



## *Agenzia per la Coesione Territoriale*

*di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 33 milioni di euro per l'anno 2021, a 28 milioni di euro per l'anno 2022 e a 30 milioni di euro per l'anno 2023, ai sensi del comma 163, e, quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione- programmazione 2021-2027»;*

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2021, concernente ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi per la realizzazione di interventi di sostegno alle attività economiche finalizzati a contrastare fenomeni di deindustrializzazione per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, le cui premesse sono qui integralmente richiamate;

**VISTO** che l'articolo 1 del citato Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2021 definisce per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, il riparto delle risorse tra i consorzi industriali, a valere sul fondo per la realizzazione di interventi di sostegno alle attività economiche finalizzati a contrastare fenomeni di deindustrializzazione, nonché i termini, le modalità di accesso e di rendicontazione dell'impiego delle risorse, la loro verifica ed eventuale redistribuzione;

**VISTO** che l'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2021 dispone che *"le risorse del fondo pari a 48 milioni di euro per l'anno 2021, 3 milioni di euro per l'anno 2022 e 45 milioni di euro per l'anno 2023, sono ripartite in pari misura tra i consorzi industriali di seguito indicati: Consorzio per lo sviluppo industriale del Lazio Meridionale; Consorzio per lo sviluppo industriale del Sud Pontino; Consorzio per lo sviluppo industriale Roma-Latina; Consorzio per lo sviluppo industriale Piceno Consind; Consorzio per lo sviluppo industriale di Frosinone; Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Rieti.";*

**VISTO** il Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n.344 del 19 ottobre 2022 (di seguito anche Decreto Direttoriale n. 344 del 19 ottobre 2022) che, in attuazione dell'art. 4, comma 4, del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2021, ha disciplinato i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione, definendo i criteri per la determinazione e la rendicontazione delle attività e dei costi ammissibili, stabilendo, altresì, gli oneri informativi a carico dei soggetti proponenti e gli ulteriori elementi utili a definire la corretta attuazione dell'intervento agevolativo;

**VISTA** la Convenzione stipulata con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. - "Invitalia" in data 19 maggio 2023;

**VISTI** in particolare gli articoli 7, 8, 9 e 10 del citato Decreto Direttoriale n. 344 del 19 ottobre 2022;

**RITENUTO** che, a norma dell'articolo 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 novembre 2021, le risorse rimaste inutilizzate all'esito della procedura di cui all'articolo 8 del Decreto Direttoriale n. 344 del 19 ottobre 2022 siano destinate in pari misura al finanziamento, secondo l'ordine cronologico di presentazione, delle domande che non hanno trovato copertura finanziaria in ragione dell'esaurimento delle risorse originariamente ripartite;

**PRESO ATTO** della nota n. 0009531 del 30 marzo 2023 con cui Invitalia ha comunicato la numerosità delle istanze pervenute e la loro distribuzione negli ambiti territoriali interessati alla chiusura dello sportello di presentazione delle domande;



## *Agenzia per la Coesione Territoriale*

**PRESO ATTO** che è necessario procedere con lo scorrimento dell'elenco delle imprese proponenti, pubblicato a norma dell'art. 9, comma 2, del Decreto Direttoriale n.344 del 19 ottobre 2022, secondo le modalità sopra indicate;

**RITENUTO**, per quanto innanzi, di dover procedere all'integrazione del Decreto Direttoriale n. 344 del 19 ottobre 2022;

**VISTO** il decreto-legge 14 marzo 2013, n. 33, concernente gli obblighi di pubblicazione dei provvedimenti amministrativi adottati dalle pubbliche amministrazioni;

### **DECRETA**

#### **Articolo unico**

1. Le premesse e gli atti ivi richiamati formano parte integrante del presente atto.
2. Ai sensi dell'articolo 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2021 e nel rispetto, ove possibile, del criterio di riparto di cui all'articolo 3 del medesimo Decreto, le risorse rimaste inutilizzate all'esito della procedura di cui all'articolo 8 del Decreto Direttoriale n. 344 del 19 ottobre 2022 sono destinate in pari misura al finanziamento, secondo l'ordine cronologico di presentazione, delle domande che non hanno trovato copertura finanziaria in ragione dell'esaurimento delle risorse originariamente ripartite.
3. All'articolo 7, comma 3, del Decreto Direttoriale n.344 del 19 ottobre 2022, le parole "*fino al 31 dicembre 2023*" sono sostituite dalle seguenti: "*fino al 31 dicembre 2024*".
4. L'articolo 9, comma 4, secondo periodo del medesimo Decreto Direttoriale è abrogato.
5. All'articolo 10, comma 2, del medesimo Decreto Direttoriale, le parole "*entro e non oltre il 30 giugno 2024*" sono sostituite dalle seguenti: "*entro e non oltre il 30 giugno 2025*".
6. Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente Decreto, si osservano le disposizioni contenute nel Decreto Direttoriale n.344 del 19 ottobre 2022.
7. Il presente Decreto è pubblicato nel sito internet dell'Agenzia per la Coesione Territoriale.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.  
Riccardo Monaco

30 NOV. 2023